

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 3 febbraio 2025, n. 458 - Savasta, pres.; Dato, est. - PV Italy 1 S.r.l. (avv.ti Toscano e Alfaraano) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 13 giugno 2024 e depositato in data 25 giugno 2024 la deducente ha rappresentato quanto segue.

Con nota acquisita al prot. MiTE/89250 in data 18 luglio 2022 e perfezionata con nota acquisita al prot. MiTE/31780 in data 6 marzo 2023, la società ricorrente ha presentato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Acate Agrovoltaiico", della potenza di circa 38,83 MWp, da realizzarsi nel Comune di Acate, in Contrada Pavanone, e delle relative opere di connessione alla RTN ubicate anche nei Comuni di Vittoria, Comiso e Chiaramonte Gulfi, avente un comprovato valore economico superiore ai 5 milioni di euro.

In data 3 marzo 2023 la società ricorrente ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione del citato impianto e delle relative opere di connessione.

Con nota del 15 marzo 2023, prot. 39471, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del codice dell'ambiente ed ha pubblicato il relativo avviso al pubblico ai sensi dell'art. 24 del codice dell'ambiente, consentendo a qualunque soggetto interessato la possibilità di prendere visione del progetto e della relativa documentazione e di presentare entro il 15 aprile 2023 le proprie osservazioni.

Con nota del 13 aprile 2023, prot. 7881 (prot. MASE n. 59556 – 14 aprile 2023), il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha espresso parere favorevole.

Su richiesta del Ministero della Cultura, prot. MIC 1710 del 28 marzo 2023 e a seguito della trasmissione, da parte della società ricorrente, della documentazione necessaria alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 dell'allora vigente D.lgs. n. 50/2016, si è favorevolmente espressa anche la competente Soprintendenza locale dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa.

Nonostante il decorso del termine di 30 giorni dalla data di conclusione della fase di consultazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 (decorrenti dal 15 aprile 2023 – termine di presentazione delle osservazioni) e del termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'art. 23, entrambi previsti dall'art. 25, comma 2-bis del D.lgs. n. 152/2006 (con decorrenza dal 16 marzo 2023 – data di avvio della consultazione), la Commissione Tecnica PNRR PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2- bis, del D.lgs. n. 152/2006, il titolare del potere sostitutivo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nominato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non si sono pronunciati sull'istanza della società ricorrente, nonostante la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa si sia già espressa favorevolmente.

La parte ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha pertanto proposto le domande in epigrafe.

1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa.

1.2. Con memoria depositata (in uno a corredo documentale) in data 20 settembre 2024 il resistente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso proposto.

La parte ricorrente, in vista della celebrazione dell'udienza camerale, ha depositato documenti e replica.

1.3. Alla camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 presenti il difensore della società ricorrente e l'Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Con unico articolato motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di *Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006; degli artt. 1, 2, 14 e ss. della L. 24/1990, degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, nonché della Direttiva UE 2018/2001. Violazione del Regolamento di emergenza europeo (UE) 2022/2577 e dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di trasparenza, di buona fede, di leale collaborazione e del dovere di conclusione del procedimento, di massima diffusione delle fonti rinnovabili, eccesso di potere per sviamento.*

Dopo aver evidenziato che i termini relativi al procedimento di VIA sono espressamente qualificati come perentori dall'art. 25, comma 7, del codice dell'ambiente anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della Legge n. 241/1990, in coerenza, peraltro, con il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale e al principio di loro massima diffusione, come deriva anche dal Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, e dopo aver richiamato la disciplina normativa in materia, la parte ricorrente ha evidenziato che:

- il procedimento di VIA deve essere concluso dall'Autorità competente (il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) anche ove vengano espresse valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto (che, nella fattispecie non sussistono);
- tale procedimento deve concludersi entro termini perentori che, laddove non rispettati, comportano anche l'obbligo per l'Autorità procedente di attivare i poteri sostitutivi di cui all'art. 2 commi 9 e ss. e della Legge n. 241/1990;
- i suddetti poteri sostitutivi devono essere attivati a norma dell'art. 25, comma 2-quater, anche "in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione di cui all'art. 8, comma 2-bis".

Per la società ricorrente la normativa, pertanto impone inequivocabilmente:

- alla Commissione di pronunciarsi: entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della fase di consultazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e, comunque, entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'art. 23;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento entro 30 giorni dall'adozione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione;
- al titolare dei poteri sostitutivi di intervenire in caso di inutile decorrenza dei termini di cui sopra.

Premesso quanto sopra, per l'esponente concorrono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione avverso il silenzio ed in particolare:

- si configura senz'altro un obbligo di provvedere in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto all'istanza di VIA presentata dalla società ricorrente; la doverosità del comportamento discende anche dal fatto che in materia di giudizio di compatibilità ambientale non opera la regola del silenzio significativo;
- è scaduto il termine entro cui avrebbe dovuto essere concluso il procedimento;
- l'azione contro il silenzio è tempestiva, poiché proposta abbondantemente entro l'anno, integrato della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 54, comma 2, c.p.a., dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di cui si lamenta il ritardo.

Secondo la deducente, il silenzio inadempimento censurato risulta ancor più grave se si considera che, nel caso in esame, la Sovrintendenza locale – unica compente – si è già espressa favorevolmente in relazione alla realizzazione dell'impianto e, data la competenza esclusiva della Soprintendenza locale per la Regione Sicilia, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avrebbe già dovuto esprimersi, anche esercitando i poteri sostitutori, non essendo necessario un ulteriore concerto da parte del Ministero della Cultura.

In conclusione, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al proprio obbligo di rilasciare il provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater, del D.lgs. n. 152/2006, previa occorrendo declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC nonché dell'inerzia nell'attivazione dei relativi poteri sostitutivi;
- condannare il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il procedimento con l'emanazione del provvedimento di VIA, nominando sin d'ora un commissario *ad acta* nel caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell'art. 117, comma 3 c.p.a., previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNIEC PNRR ad adottare lo schema di provvedimento nonché del relativo titolare all'attivazione dei poteri sostitutivi.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con memoria depositata in data 20 settembre 2024 ha argomentato che il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento di VIA è solo apparente, così come solo apparente è l'inadempimento dell'amministrazione resistente rispetto all'obbligo di provvedere, in ragione, da un lato, del criterio di priorità stabilito dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e, dall'altro, della numerosità delle procedure pendenti (oltre 1.000), molte delle quali hanno ad oggetto progetti con potenza nominale assai rilevante (la media è stimabile in circa 70 MW), che ha imposto di dare priorità a questi ultimi, definendo criteri di uso della "capacità amministrativa" (che, come noto, costituisce un bene scarso) conformi al principio del buon andamento e ai canoni di efficienza ed efficacia nonché agli obiettivi delle politiche energetiche.

Per la parte resistente, inoltre, non è ammissibile richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

l'autonoma conclusione della VIA se non contravvenendo alle norme di cui agli artt. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, 4 e 26 del d.lgs. 42/2004 che prescrivono l'acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e riservano ad esso le competenze in materia paesaggistica e culturale, nonché le norme che impongono la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in generale (art. 9 Cost.) e nei procedimenti di VIA (art. 5 d.lgs. 152/2006).

3. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appreso specificati.

3.1. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un "silenzio" che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell'Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l'esercizio di pubblici poteri, e quindi l'avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).

Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell'amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).

Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).

Nel caso in esame, fermo l'obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo i termini del procedimento espressamente stabiliti dagli artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Peraltro, l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che *"Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 25 settembre 2024, n. 2625; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670).

3.2. Premesso quanto sopra, quanto alle eccezioni frapposte dalla parte resistente, occorre osservare quanto segue.

In ordine all'argomentazione difensiva in base alla quale l'art. 8, comma 1, quinto periodo, del d.lgs. n. 152/2006 prescrive di dare priorità ai progetti di maggiore potenza, per il loro maggior contributo alla transizione ecologica, in uno alla circostanza che numerosità delle procedure pendenti (oltre 1.000), molte delle quali hanno ad oggetto progetti con potenza nominale assai rilevante (la media è stimabile in circa 70 MW), ha imposto di dare priorità a questi ultimi, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento di VIA è solo apparente, così come solo apparente è l'inadempimento dell'amministrazione resistente rispetto all'obbligo di provvedere, il Collegio rileva che - secondo condiviso e robusto indirizzo interpretativo - un'ipotesica adesione alla suddetta ricostruzione ermeneutica

implicherebbe la sostanziale *interpretatio abrogans* delle previsioni normative afferenti ai termini procedurali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Marche, sez. I, 27 settembre 2024, n. 762; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 16 luglio 2024, n. 932; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670; T.A.R. Sardegna, sez. II, 3 giugno 2024, n. 436).

Resta, dunque, ferma la surrichiamata previsione ordinamentale dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento, come preordinata ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 aprile 2024, n. 2204).

Neppure riveste valenza giustificativa, al riguardo, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti: si tratta, infatti, di una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti. In definitiva, le difficoltà organizzative rappresentate dall'Amministrazione non possono legittimare una deroga generalizzata ai predetti termini, definiti dalla legge perentori (cfr. cit. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

Invero, la presentazione di un elevato numero di domande in un breve lasso di tempo deve essere fronteggiata con idonee misure organizzative che garantiscano la "tenuta del sistema", non certamente attribuendo portata recessiva alla previsione normativa di cui all'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006; difatti, come già si è osservato, un risultato ermeneutico certamente da evitare è quello di una sostanziale disapplicazione delle norme che prevedono i generali termini di scansione del procedimento amministrativo, le quali presidiano a valori sistematici fondamentali quali la certezza dei tempi di definizione delle vicende amministrative (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745).

Quanto alla ulteriore argomentazione difensiva della parte resistente, incentrata sulla inammissibile richiesta rivolta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica circa l'autonoma conclusione della VIA, giova osservare che - come anche più di recente ribadito dalla giurisprudenza - non sussistono ragioni ostative ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa disciplinante la V.I.A. statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere da realizzare nel territorio siciliano, dovendo le relative funzioni del Ministero della Cultura ritenersi di competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, n. 678).

Nel caso in esame, va osservato che la società ricorrente ha proposto le domande in epigrafe solo nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR) e del titolare del potere sostitutivo, senza avanzare domande nei confronti dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, al quale il ricorso è stato notificato per finalità meramente notiziali ("*dandone comunicazione*").

E' con riferimento alle proposte domande che la decisione sul ricorso in esame deve intervenire, nei termini che seguono (cfr. *infra*).

3.3. Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell'inerzia contestata con l'atto introduttivo del giudizio, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre entro il termine di trenta (30) giorni - decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale) di adottare - entro il termine di cento (100) giorni dalla scadenza di quello appena visto - il provvedimento di VIA, solo laddove risulti acquisito il concerto dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Sul punto occorre osservare - come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza - che "*con riguardo al concerto può operare l'istituto contemplato dall'art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall'art. 30 L.R. 21 maggio 1919 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell'Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili, (ossia, nell'occasione l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio-assenso (co. 2)*", ferme le prerogative dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, da un lato, e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dall'altro, richiamate dalla stessa giurisprudenza (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, n. 678, punto III.2.6. in Diritto).

Resta fermo, inoltre, che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.

Inoltre, nessuna statuizione, con la presente sentenza, può essere adottata contro l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, soggetto pubblico avverso il quale non è stata proposta domanda alcuna.

3.4. In caso di persistente inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ovvero del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale), si nomina sin d'ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario *ad acta*, il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di cento (100) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati.

Si deve ribadire, anche in relazione all'attività del commissario *ad acta*, che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare e che il provvedimento di VIA potrà essere adottato solo laddove risulti acquisito il concerto dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l'istituto contemplato dall'art. 17 bis L. n. 241/1990.

Si fa riserva, in caso di intervento del commissario *ad acta*, di liquidare il relativo compenso - a carico dell'Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all'erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un'istanza che documenti l'attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti in motivazione e, per l'effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnando alla prima il termine in motivazione per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al secondo di adottare entro il termine in motivazione il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- nomina commissario *ad acta* il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;
- condanna il resistente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge;
- dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario *ad acta* presso la sua sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)